


Pubblicato il 11/12/2018

N.01173 2018 REG.PROV.CAU.
N. 02093/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2018, proposto da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Mariagrazia Liotta, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo
studio dell'avv. Maria Beatrice Miceli in Palermo, via Nunzio Morello, 40;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni
(Cdp S.p.A.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo,
via Valerio Villareale, 6;

Patto di Palermo S.C.A.R.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Restivo, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del "Provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni L. 662/96" N.

aprile 2004 (anch'esso oggi espressamente impugnato), con cui sono state elencate spese non ammissibili e relative motivazioni (capitoli: opere murarie, macchinari impianti ed attrezzature);

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot nr. 20 del 12 febbraio 2016 e della relazione finale (con essa trasmessa) redatta da soggetto istruttore nonché della relazione tecnica pure allegata, atti, tutti, contenenti l'esplicitazione delle motivazioni di inammissibilità (e stralcio) di parte delle spese sostenute e già ammesse a finanziamento;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota ministeriale n. 39214 del 25 maggio 2015 e della nota Patto di Palermo n. 43 del 18 giugno 2015;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. 25543 del giorno 1 aprile 2015 con la quale la "commissione di accertamento" operante presso il MISE, in replica a memoria procedimentale della società ricorrente, ha espresso il proprio convincimento, fatto, però, "salvo diverso superiore parere degli Uffici ministeriali competenti";

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 59 del 30 aprile 2018 con la quale la Patto di Palermo SCARL ha ulteriormente avviato (rectius, riavviato) procedimento di rideterminazione del contributo;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota ministeriale nr. 1284 del 9 gennaio 2017, citata nella nota impugnata sub i) e trasmessa, solo a seguito di istanza di accesso, con nota mise.AOO IAI. REGISTRO UFFICIALE.U.0214060.24-05-2018;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota ministeriale n. 216759 del 28 maggio 2018;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Patto di Palermo S.C.A.R.L. in Liquidazione e di Cassa Depositi e Prestiti Società

per Azioni (Cdp S.p.A.);

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso appare supportato da significativi elementi di fondatezza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento al quinto motivo di ricorso (trattandosi di provvedimento intervenuto a distanza di tre anni dall'avvio del procedimento di rideterminazione del contributo, nove anni dall'intervenuta realizzazione delle attività programmate e dodici anni dalla determinazione provvisoria del contributo medesimo); ritenuto altresì che dall'esecuzione del provvedimento impugnato possono derivare alla parte ricorrente pregiudizi assistiti dall'attributo dell'irreparabilità, in considerazione dell'entità della somma oggetto dell'obbligo restitutorio e del termine stabilito per la restituzione, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), Accoglie la domanda e per l'effetto:

- a) sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
 - b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 aprile 2019.
- Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con

l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO